**ALLEGATO C**

Devono allegarsi i seguenti documenti dichiarati dal beneficiario, in copia conforme all’originale e controllati che siano correttamente formati secondo le voci e indicazioni sotto descritte:

- fotocopia documento di identità;

- autentica di copia del titolo di studio estero e copia autentica dell’ elenco esami / transcript of records/degree,/diploma supplement tutti con legalizzazione o apostilla dell’Aja previamente apposte sugli originali (2) (*per autentica di copia si intende :*

*una fotocopia del documento originale autenticata o dalle rappresentanze diplomatiche italiane presso il paese estero di provenienza del documento o, se la copia sia formata in Italia, autenticata ai sensi dell’art. 18 del DPR n.445/2000; per la dichiarazione di valore in loco rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane e per il verbale di asseveramento, con annessa traduzione giurata dei documenti, formato in Italia presso un Tribunale o un Giudice di pace è possibile presentare, in alternativa alle autentiche di copie ai sensi dell’art. 18, dichiarazione di copia conforme mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 19 e art. 19 bis del DPR n.445/2000 in quanto i documenti sono provenienti da pubbliche amministrazioni; per il verbale di asseveramento e annessa traduzione, con timbri del Tribunale ben visibili e/o dichiarazione in calce che trattasi di copia non occorre alcuna autentica o dichiarazione sostitutiva in quanto già copia autentica.).*

* *Per titoli conseguiti presso paesi UE, è possibile sia autenticare i documenti presso pubblico ufficiale competente ai sensi dell’art. 18 sia produrre dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art.19 e art. 19 bis mediante modello allegato.*
* *Per i titoli conseguiti presso i paesi extraUE, è possibile presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai senso dell’art. 19 e art. 19 bis solo per la dichiarazione di valore e i verbali di asseverazione delle traduzioni giurate con annessa traduzione.*
* *Per le copie di titoli e transcript di esami e traduzioni eseguite all’estero, occorrono le autentiche di copia avanti un pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 18.*
* Si ricorda che la "copia autentica" di un documento può essere rilasciata soltanto dall'ente che lo ha emesso. Non è ammessa la copia conforme di una copia autentica.

- autentica di copia del titolo di studio estero tradotta(1) ;

- autentica di copia dell’elenco esami / transcript of records/degree tradotta(1) ;

- autentica di copia dichiarazione di valore in loco rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane per titoli conseguiti presso paesi extra UE , fuori Spazio economico europeo (S.E.E.) (3) e fuori dalla Confederazione svizzera;

- autentica di copia diploma supplement tradotta (1) o autentica di copia dell’attestazione di comparabilità centro Enic /Naric Italia per i titoli conseguiti nei Paesi aderenti all’ Unione europea o allo Spazio economico europeo, nonche' della Confederazione svizzera .

- autentica di copia del solo titolo pregresso se conseguito all’estero o dichiarazione sostitutiva di certificazione se il titolo pregresso è stato conseguito in Italia.

ISTRUZIONI:

1. TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA:

se eseguita in Italia: traduzione di traduttore non professionale o eseguita da traduttore professionale/giurato iscritto all’albo dei ctu dei Tribunali o Procure o alla Camera di Commercio e asseverata in Italia presso le cancellerie dei Tribunali o giudici di pace o presso un notaio o traduzione eseguita presso le rappresentanze diplomatiche in Italia del paese in cui è formato il documento;

se eseguita all’estero; con firma del traduttore non ufficiale utilizzato all’estero legalizzata presso le rappresentanze diplomatiche italiane e dichiarata conforme al contenuto originale dalle medesime rappresentanze o eseguita presso le stesse o presso gli Istituti italiani di cultura (IIC) all’estero con firma legalizzata presso i consolati/ambasciate italiane. Anche il traduttore giurato iscritto all’albo dei tribunali o Ministero della giustizia del paese estero o, comunque, ufficiale, deve avere la firma legalizzata rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane.

Le traduzioni debbono indicare chiaramente il tipo e il numero di pagine cui si riferiscono.

1. LEGALIZZAZIONE O APOSTILLE DI FIRME E TIMBRI SUI DOCUMENTI ORIGINALI:

si legalizzano le firma autografe e i timbri dei documenti amministrativi esteri presso le rappresentanze diplomatiche italiane; se, però, il Paese dell’Ateneo che ha rilasciato il titolo ha firmato la Convenzione dell’Aia (5 ottobre 1961), bisogna apporre sul titolo di studio/ elenco esami o altri documenti (diploma supplement) in originale con firma autografa e timbri, la cosiddetta “Postilla dell’Aia” (Aja Apostille) a cura dell’autorità individuata dallo Stato come competente. Se assente la firma sui documenti di cui sopra, si deve legalizzare/apostillare almeno il timbro, se presente.

Si segnala che la autentica di copia spedita dovrà riportare sempre la legalizzazione o postilla se apposti in calce o se apposti sul retro del documento originale.

Si specifica che va legalizzata/apostillata la firma posta in calce al titolo (ad es. chancellor, vice chancellor, dean, registrar ecc.), al diploma supplement e al transcript. Eventuale copia autentica dei suddetti documenti a firma del notary public o del solicitor o di equivalente figura in altri paesi (es.: county clerk) ma che non dichiari che le firme del documento a lui presentato sono autentiche, non sostituisce la postilla sulla firma e timbro dei firmatari del titolo e del trancript.

Recarsi presso i consolati/ambasciate italiani per conoscere le autorità competenti all’apposizione della postilla presso le quali si dovrà esibire il titolo, il transcript, il diploma supplement in originale per l’apposizione di postilla.

In caso di firma elettronica, non occorre legalizzare/apostillare, se sia verificabile, tramite apposito link indicato nel documento, la veridicità e autenticità del medesimo.

Documenti privi di qualsiasi tipo di firma o timbro non sono accettati.

Si è **esentati dall’obbligo della legalizzazione o della Postilla dell’Aia** sui documenti amministrativi inerenti il titolo solo se l’istituzione che ha rilasciato il titolo appartiene a uno dei seguenti Paesi : **Austria, Germania, Belgio,** **Danimarca (eccetto Groenlandia e Isole FAER), Francia, Irlanda, Lettonia ed Estonia (per i documenti rilasciati dopo il 31/10/2010), Ungheria.**

1. Unione di paesi UE, Islanda, Liechtentein, Norvegia.

\* il bando prevede un titolo post lauream in un settore scientifico disciplinare specifico ma la commissione esaminatrice ha già ritenuto si tratti di titolo con contenuto curriculare adeguato e aderente al bando, per cui si chiede la sola valutazione della presenza dell’equivalenza sul grado e tipo di titolo, in quanto trattasi di **titolo post lauream di primo o secondo livello**  equivalente ai master italiani o al dottorato di ricerca italiano (indicare il tipo di titolo sul quale la commissione esaminatrice ha già espresso parere favorevole sul contenuto e sul settore scientifico disciplinare).

**N.B. Acquisito il parere MIUR , si dovrà inviare al MIUR ed all’interessato il provvedimento di riconoscimento adottato per il titolo presentato.**